

Stato di crisi e di emergenza nel territorio regionale

Le dichiarazioni dello stato di crisi e di emergenza nel territorio regionale sono stabilite dagli articoli 8 e 9 della [Legge regionale n. 1 del 2005](#).

Quando si verificano o stanno per verificarsi eventi che colpiscono o che minacciano di colpire il territorio regionale e che per natura ed estensione richiedono un'immediata risposta della Regione, il Presidente della Giunta **decreta lo stato di crisi regionale** determinandone **durata ed estensione territoriale**, di norma sulla base di una richiesta dell'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile.

Il presidente della Giunta (o l'Assessore delegato) provvede ad attivare gli interventi necessari al superamento dello stato di crisi e ne assume il coordinamento istituzionale.

Qualora la gravità dell'evento sia tale da richiedere l'intervento dello Stato **il Presidente della Giunta regionale chiede al Governo la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale**.

La Regione, tramite l'Agenzia regionale, **assicura immediata disponibilità dei mezzi e delle strutture organizzative regionali e del volontariato** e concorre, in raccordo con gli Enti locali e gli organi statali, al soccorso delle popolazioni colpite e a tutte le attività necessarie a superare l'emergenza.

Nelle aree in cui è stato dichiarato lo stato di crisi e di emergenza **la Giunta regionale può stanziare appositi fondi** - anche in anticipazione di finanziamenti statali - per il ripristino di infrastrutture pubbliche danneggiate o per la concessione di contributi a favore di cittadini o imprese danneggiate (articolo 9 della Legge regionale n. 1 del 2005).